

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1. Oggetto e finalità

TITOLO II MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

CAPO I Disposizioni generali

- Art. 2. Oggetto e finalità
- Art. 3. Principi generali

CAPO II Il ciclo di gestione della performance

- Art. 4. Ciclo di gestione della performance
- Art. 5. Obiettivi e indicatori
- Art. 6. Monitoraggio della performance
- Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della performance
- Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa
- Art. 9. Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale
- Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

CAPO III Trasparenza e rendicontazione della performance

- Art. 11.

CAPO IV Soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance

- Art. 12. Soggetti
- Art. 13. Autorità nazionale anticorruzione
- Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance
- Art. 14-bis (Elenco, e durata e requisiti dei componenti degli OIV)

- Art. 15. Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo
- Art. 16. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale

TITOLO III MERITO E PREMI

CAPO I Disposizioni generali

- Art. 17. Oggetto e finalità
- Art. 18. Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance
- Art. 19 (Criteri per la differenziazione delle valutazioni)
- Art. 19-bis (Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali)

CAPO II Premi

- Art. 20. Strumenti
- Art. 21. Bonus annuale delle eccellenze
- Art. 22. Premio annuale per l'innovazione
- Art. 23. Progressioni economiche
- Art. 24. Progressioni di carriera
- Art. 25. Attribuzione di incarichi e responsabilità
- Art. 26. Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale
- Art. 27. Premio di efficienza
- Art. 28. Qualità dei servizi pubblici

CAPO III Norme finali, transitorie e abrogazioni

- Art. 29. Inderogabilità
- Art. 30. Norme transitorie e abrogazioni
- Art. 31. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale

TITOLO IV NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CAPO I Principi generali

- Art. 32. Oggetto, ambito e finalità
- Art. 33. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 34. Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 35. Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 36. Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

CAPO II

Dirigenza pubblica

- Art. 37. Oggetto, ambito di applicazione e finalità
- Art. 38. Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 39. Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 40. Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 41. Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 42. Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 43. *Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*
- Art. 44. Modifica all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 45. Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 46. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 47. Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

CAPO III Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

- Art. 48. Mobilità intercompartimentale
- Art. 49. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- Art. 50. Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 51. Territorializzazione delle procedure concorsuali
- Art. 52. Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

CAPO IV Contrattazione collettiva nazionale e integrativa

- Art. 53. Oggetto, ambito di applicazione e finalità
- Art. 54. Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 55. Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 56. Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 57. Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 58. Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 59. Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 60. Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 61. Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 62. Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 63. Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico
- Art. 64. Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 65. Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti
- Art. 66. Abrogazioni

CAPO V Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici

- Art. 67. Oggetto e finalità

- Art. 68. Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
- Art. 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare
- Art. 70. Comunicazione della sentenza
- Art. 71. Ampliamento dei poteri ispettivi
- Art. 72. Abrogazioni
- Art. 73. Norme transitorie

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 74. Ambito di applicazione

Elenco degli aggiornamenti legislativi

Circolari

DLvo 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

(GU n. 254 del 31-10-2009 - Suppl. Ordinario n. 197)

Testo coordinato ed aggiornato

sino al DLvo 25 maggio 2017, n. 74

(GU Serie Generale n. 130 del 07-06-2017)

In vigore dal giorno 22.06.2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la direttiva dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per le pari opportunità del 23 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2007, recante misure per attuare la parità e le pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, della citata legge n. 15 del 2009, salvo che sull'articolo 60, comma 1, lettera b), nonché il parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della medesima legge n. 15 del 2009 nella seduta del 29 luglio 2009;

Rilevato, in ordine al predetto articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto, che gli enti territoriali chiedevano di prevedere che la determinazione delle risorse per gli incrementi retributivi destinati al rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale avvenga previa concertazione con le proprie rappresentanze;

Considerato che il Governo ritiene di non poter accogliere tale richiesta, vertendosi in tema di misure di coordinamento della finanza pubblica tipicamente riconducibili alle competenze dello Stato, e che la previsione della previa consultazione con le rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie garantisce, comunque, il rispetto del principio della leale collaborazione ed il coinvolgimento degli enti territoriali nella concreta determinazione delle risorse da impegnare per il rinnovo dei contratti;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano altresì norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63.

2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità.

TITOLO II

MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.

Art. 3.

Principi generali

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della Qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, ~~secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.~~ secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 2;

3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e' condizione necessaria per l'erogazione di premi ~~legati al merito ed alla performance~~, e componenti del trattamento retributivo legati alla *performance* e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 3, comma 5;

5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della *performance*, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-*quater*, comma 1, lettera *f-quinquies*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 3.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

Il ciclo di gestione della performance

Art. 4.

Ciclo di gestione della performance

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla *performance* di cui all'articolo 10;

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 4, comma 2, lettera a));

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 4, comma 2, lettera f)).

Art. 5.

Obiettivi e indicatori

01. Gli obiettivi si articolano in:

a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai

sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;

b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'articolo 10.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 01 all'art. 5;

~~1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.~~

1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 5, comma 1;

1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 5.

1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 5.

2. Gli obiettivi sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della Qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla Qualità delle risorse disponibili.

Art. 6.

Monitoraggio della performance

1. ~~Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, Gli~~ Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi ~~di cui all'articolo 5 durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.~~ programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 6, comma 1;

~~2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione.~~

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) **l'abrogazione** del comma 2 dell'art. 6.

Art. 7.

Sistema di misurazione e valutazione della performance

1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano ~~con apposito provvedimento e~~ aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 7, comma 1;

2. La funzione di misurazione e valutazione delle *performance* e' svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;

~~b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;~~

b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 7, comma 2, lettere b) e c));

~~c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.~~

c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 7, comma 2, lettere b) e c));

2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione

pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 7.

3.

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 7.

Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che *"Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Art. 8.

Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

~~a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;~~

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 8, comma 1, lettera a));

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

g) la Qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

1-bis. Le valutazioni della *performance* organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, con particolare riguardo all'ambito di cui alla lettera g) del comma 1.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 8.

Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che "*Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*".

Art. 9.

Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7, è collegata:

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 9, comma 1, alinea;

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 9, comma 1, lettera a));

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla Qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 9, comma 1, lettera c));

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

1-bis. La misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della *performance*, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera d)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 9.

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) alla Qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che "*Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della*

performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 10.

Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la Qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, ~~secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente~~ redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 10, comma 1, alinea;

a) entro il 31 gennaio, ~~un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi~~ il Piano della *performance*, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 10, comma 1 lettera a);

b) ~~un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance»~~ entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 10, comma 1, lettera b);

1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla

performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera d)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 10;

1-ter. Il Piano della *performance* di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle *Performance* è adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera d)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 10;

2.

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) **l'abrogazione** dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 10.

3.

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) **l'abrogazione** dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 10.

4.

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) **l'abrogazione** dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 10.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla *performance* dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla *performance*, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 10, comma 5.

Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che *"Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

CAPO III

Trasparenza e rendicontazione della performance

Art. 11.

Il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n. 80) ha disposto (con l'art. 53, comma 1, lettera i)) **l'abrogazione** dell'art. 11.

Il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n. 80) ha disposto (con l'art. 52, comma 5) la modifica dell'art. 11 prevedendo che ***"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10"***.

CAPO IV

Soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance

Art. 12.

Soggetti

1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:

a) ~~un organismo centrale, denominato: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche», di cui all'articolo 13;~~

a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del

decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 12, comma 1, lettera a).

b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14;

c) l'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione;

d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.

Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che *"Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Art. 13.

~~Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche~~

Autorità nazionale anticorruzione

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 13, rubrica;

~~1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "Commissione", che La Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorità Nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando~~

~~annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta.~~

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 13, comma 1;

2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e ~~la Commissione~~ l'Autorità sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi ~~5~~, 6 e 8.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 13 commi 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 11 prevedendo che le parole: «*la Commissione*» e «*della Commissione*», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «*l'Autorità*» e «*dell'Autorità*»;

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 13, comma 2;

3. L'Autorità' e' organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, ~~di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale.~~ Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità' non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità'. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 12-decies) che la facoltà di essere collocati fuori ruolo, su richiesta, prevista dal presente articolo, comma 3, ultimo periodo, come modificato ai sensi del medesimo decreto-legge, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge che continuano ad operare fino al termine del mandato.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 13, comma 3;

4. La struttura operativa ~~della Commissione~~ dell'Autorità e' diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione ~~della Commissione~~ dell'Autorità

medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. ~~La Commissione~~ L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento e ~~determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato.~~ Nei limiti delle disponibilità di bilancio ~~la Commissione~~ l'Autorità può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi ~~della misurazione e della valutazione della performance e~~ della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. ~~La Commissione~~ L'Autorità, previo accordo con il Presidente dell'ARAN, può altresì avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. ~~Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.~~

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 13 commi 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 11 prevedendo che le parole: «*la Commissione*» e «*della Commissione*», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «*l'Autorità*» e «*dell'Autorità*»;

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 13, comma 4;

5.

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del comma 5 dell'art. 13

6. ~~La Commissione~~ L'Autorità nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 13 commi 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 11 prevedendo che le parole: «*la Commissione*» e «*della Commissione*», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «*l'Autorità*» e «*dell'Autorità*»;

a)

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto **l'abrogazione** delle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n) e o) dell'art. 13, comma 6.

b)

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto **l'abrogazione** delle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n) e o) dell'art. 13, comma 6.

c)

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto **l'abrogazione** delle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n) e o) dell'art. 13, comma 6.

d)

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto **l'abrogazione** delle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n) e o) dell'art. 13, comma 6.

e) adotta le linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui ~~all'articolo 11, comma 8, lettera a)~~ all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 13, comma 6, lettera e)

f)

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto **l'abrogazione** delle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n) e o) dell'art. 13, comma 6.

g)

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto **l'abrogazione** delle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n) e o) dell'art. 13, comma 6.

h)

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto **l'abrogazione** delle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n) e o) dell'art. 13, comma 6.

i)

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto **l'abrogazione** delle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n) e o) dell'art. 13, comma 6.

l)

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto **l'abrogazione** delle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n) e o) dell'art. 13, comma 6.

~~m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;~~

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera g)) la soppressione delle lettere m) e p) dell'art. 13, comma 6;

n)

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto **l'abrogazione** delle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n) e o) dell'art. 13, comma 6.

o)

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto **l'abrogazione** delle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n) e o) dell'art. 13, comma 6.

~~p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.~~

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera g)) la soppressione delle lettere m) e p) dell'art. 13, comma 6;

7.

Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, comma 12) **l'abrogazione** del comma 7 dell'art. 13.

8. Presso ~~la Commissione~~ l'Autorità è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 13 commi 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 11 prevedendo che le parole: «*la Commissione*» e «*della Commissione*», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «*l'Autorità*» e «*dell'Autorità*»;

9. I risultati dell'attività ~~della Commissione~~ dell'Autorità sono pubblici. ~~La Commissione~~ L'Autorità assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 13 commi 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 11 prevedendo che le parole: «*la Commissione*» e «*della Commissione*», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «*l'Autorità*» e «*dell'Autorità*»;

10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, ~~la Commissione~~ l'Autorità affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale ~~della Commissione~~ dell'Autorità.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 13 commi 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 11 prevedendo che le parole: «*la Commissione*» e «*della Commissione*», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «*l'Autorità*» e «*dell'Autorità*»;

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria ~~della Commissione~~ dell'Autorità e fissati i compensi per i componenti. **(In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedere il D.M. 12 marzo 2010 e il D.M. 1° luglio 2010.)**

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 13 commi 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 11 prevedendo che le parole: «*la Commissione*» e «*della Commissione*», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «*l'Autorità*» e «*dell'Autorità*»;

~~12. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione e di cui al comma 5.~~

~~{Comma così modificato dall'art. 60, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.}~~

12. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 13, comma 12.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo, della

legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4. **(Vedere, anche, il comma 3-quater dell'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 54 del presente decreto)**

Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, commi 1 e 2) che *"l'Autorità' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e' soppressa e i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui al presente articolo, che e' ridenominata Autorità nazionale anticorruzione."*

Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che *"Al fine di concentrare l'attività' dell'Autorità' nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Art. 14.

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 14, comma 1;

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione

pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera b)) l'introduzione delle dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 14;

2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera b)) l'introduzione delle dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 14;

3.

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera d)) **l'abrogazione** dei commi 3, 5 e 7 dell'art. 14.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 14 comma 4 lettere a), b), c), d), f)

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, ~~all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13~~ e al Dipartimento della funzione pubblica;

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 14 comma 4 lettere a), b), c), d), f)

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 14 comma 4 lettere a), b), c), d), f)

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni

all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 14 comma 4 lettere a), b), c), d), f)

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti ~~dalla Commissione di cui all'articolo 13~~ dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 14 comma 4 lettere a), b), c), d), f)

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera c)) l'introduzione dei commi 4-bis e 4-ter all'art. 14;

4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità,

l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera c)) l'introduzione dei commi 4-bis e 4-ter all'art. 14;

5.

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera d)) **l'abrogazione** dei commi 3, 5 e 7 dell'art. 14.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7.

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera d)) **l'abrogazione** dei commi 3, 5 e 7 dell'art. 14.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 14, comma 8;

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.

Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che *"Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le*

funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 18 *(Disposizioni transitorie e finali)* comma 1:

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in carica i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione per i quali non è ancora cessato l'incarico e comunque non oltre tre anni dalla nomina.

Art. 14-bis

(Elenco, e durata e requisiti dei componenti degli OIV)

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 11, comma 2) l'introduzione dell'art. 14 -bis *(Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV)*;

1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.

3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.

5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.

Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.

Art. 15.

Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo

1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità'.
2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:
 - a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;
 - b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
 - c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
 - d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità' di cui all'articolo 11, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.

Art. 16.

Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale

- ~~1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3.~~

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera a)) **l'abrogazione** del comma 1 dell'art. 16;

- ~~2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.~~

2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 16, comma 2;

- ~~3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.~~

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera c)) **l'abrogazione** del comma 3 dell'art. 16.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 18 *(Disposizioni transitorie e finali)* comma 2:

2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e l

TITOLO III

MERITO E PREMI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 17.

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della Qualità della prestazione lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

~~**Art. 19.**~~

~~**Criteri per la differenziazione delle valutazioni**~~

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 13, comma 1) la modifica dell'art. 19 sostituendolo integralmente come di seguito riportato.

- ~~1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo~~

~~Il del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.~~

~~2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale e' distribuito in differenti livelli di performance in modo che:~~

- ~~a) il venticinque per cento e' collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;~~
- ~~b) il cinquanta per cento e' collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;~~
- ~~c) il restante venticinque per cento e' collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.~~

~~Il DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22/08/2011, n. 194) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 19, commi 2 e 3 prevedendo che "La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006 2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".~~

~~3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato.~~

~~Il DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22/08/2011, n. 194) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 19, commi 2 e 3 prevedendo che "La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006 2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".~~

~~4. La contrattazione collettiva integrativa puo' prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione puo' altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale.~~

~~5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto dei principi di selettività e di merito e riferisce in proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.~~

~~6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.~~

~~Il DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22/08/2011, n. 194) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 6.~~

Art. 19

(Criteri per la differenziazione delle valutazioni)

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 13, comma 1) la modifica dell'art. 19 sostituendolo integralmente come di seguito riportato.

1. Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.

Art. 19-bis

(Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali)

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 13, comma 2) l'introduzione dell'Art. 19-bis (*Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali*)

1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.

2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi

erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).

3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.

4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.

5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).

CAPO II

Premi

Art. 20.

Strumenti

1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono:
 - a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'articolo 21;
 - b) il premio annuale per l'innovazione, di cui all'articolo 22;
 - c) le progressioni economiche, di cui all'articolo 23;
 - d) le progressioni di carriera, di cui all'articolo 24;
 - e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui all'articolo 25;
 - f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui all'articolo 26.
2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

Art. 21.

Bonus annuale delle eccellenze

~~1. E' istituito, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3 bis dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del presente decreto, il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre il personale, dirigenziale e non, che si e' collocato nella fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a). Il~~

~~bonus e' assegnato alle performance eccellenti individuate in non piu' del cinque per cento del personale, dirigenziale e non, che si e' collocato nella predetta fascia di merito alta.~~

1. Ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può attribuire un *bonus* annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 21, comma 1.

2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze.

3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente.

Art. 22.

Premio annuale per l'innovazione

1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per l'innovazione, di valore pari all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, di cui all'articolo 21, per ciascun dipendente premiato.

2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell'organizzazione.

3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete all'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.

4. Il progetto premiato è l'unico candidabile al Premio nazionale per l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 23.

Progressioni economiche

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ~~come introdotte dall'articolo 62 del presente decreto~~, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 23, comma 1;

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

~~3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.~~

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera b)) **l'abrogazione** del comma 3 dell'art. 23.

Art. 24.

Progressioni di carriera

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ~~come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,~~ le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 24, comma 1;

2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

~~3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.~~

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera b)) **l'abrogazione** del comma 3 dell'art. 24.

Art. 25.

Attribuzione di incarichi e responsabilità

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti.

2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

Art. 26.

Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini:

- a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;
- b) favoriscono la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione.

Art. 27.

Premio di efficienza

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni e' destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance, validati dall'Organismo di valutazione di cui all'articolo 14 e verificati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti dipendenti, nonche' per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance e validati dal proprio organismo di valutazione.

Art. 28.

Qualità dei servizi pubblici

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' sostituito dal seguente: «2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di Qualità , i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della Qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di Qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche.».

CAPO III

Norme finali, transitorie e abrogazioni

Art. 29.

Inderogabilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni del presente Titolo hanno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 30.

Norme transitorie e abrogazioni

1. La Commissione di cui all'articolo 13 e' costituita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 sono costituiti entro il 30 aprile 2010. Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 a definire i sistemi di valutazione della performance di cui all'articolo 7 in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettua il monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei predetti sistemi ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera d).

4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

- a) il terzo periodo dell'articolo 1, comma 2, lettera a);
- b) l'articolo 1, comma 6;
- c) l'articolo 5;
- d) l'articolo 6, commi 2 e 3;
- e) l'articolo 11, comma 3.

Errata Corrige (in G.U. 10/11/2009, n. 262) relativo all'art. 30, comma 4, lettera f).

Art. 31.

Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale

1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 19, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 31, comma 1;

~~2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre. Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 19, comma 6.~~

~~Il DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22/08/2011, n. 194) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 31, comma 2.~~

~~Il DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22/08/2011, n. 194) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 31, comma 2 prevedendo che "1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."~~

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera b)) **l'abrogazione** dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 31.

~~3. Per premiare il merito e la professionalità, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f), nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.~~

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera b)) **l'abrogazione** dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 31.

~~4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale.~~

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera b)) **l'abrogazione** dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 31.

~~5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza unificata che verifica l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi di cui agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1, anche al fine di promuovere l'adozione di eventuali misure di correzione e migliore adeguamento.~~

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera b)) **l'abrogazione** dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 31.

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 18 *(Disposizioni transitorie e finali)* comma 2:

2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e l

TITOLO IV
NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE
DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CAPO I
Principi generali

Art. 32.

Oggetto, ambito e finalità

1. Le disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma responsabilità del dirigente nella gestione delle risorse umane e quelle oggetto della contrattazione collettiva.

Art. 33.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 34.

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 35.

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 36.

Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

CAPO II

Dirigenza pubblica

Art. 37.

Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1. Le disposizioni del presente capo modificano la disciplina della dirigenza pubblica per conseguire la migliore organizzazione del lavoro e assicurare il progressivo miglioramento della Qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico, di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo.

Art. 38.

Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

omissis

Art. 39.

Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 40.

Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

omissis

Art. 41.

Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 42.

Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 43.

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Errata Corrige (in G.U. 10/11/2009, n. 262) relativo alla rubrica dell'art. 43

omissis

Art. 44.

Modifica all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 45.

Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 46.

((Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165))

Errata Corrige (in G.U. 10/11/2009, n. 262) relativo alla rubrica dell'art. 46.

omissis

Art. 47.

Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

CAPO III

Uffici, piante organiche, mobilita' e accessi

Art. 48.

Mobilita' intercompartimentale

1. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel Capo III, e' inserito il seguente:

«Art. 29-bis (Mobilita' intercompartimentale).

1. Al fine di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali e' definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.».

Art. 49.

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Errata Corrige (in G.U. 10/11/2009, n. 262) relativo alla rubrica dell'art. 49.

omissis

Art. 50.

Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 51.

Territorializzazione delle procedure concorsuali

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al

luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».

Art. 52.

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Errata Corrigere (in G.U. 10/11/2009, n. 262) relativo alla rubrica dell'art. 52.

omissis

CAPO IV

Contrattazione collettiva nazionale e integrativa

Art. 53.

Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1. Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione collettiva e integrativa e di funzionalità delle amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire, in coerenza con il modello contrattuale sottoscritto dalle parti sociali, una migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.

Art. 54.

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 55.

Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 56.

Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 57.

Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 58.

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 59.

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 60.

Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 61.

Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 62.

Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 63.

Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico

1. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al primo comma, le parole: «con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa». Fermo quanto disposto dal primo periodo, al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella degli altri comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della Repubblica emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata limitata al biennio 2008-2009 anche per gli aspetti giuridici.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il comma 12 e' sostituito dal seguente:

«12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi.».

3. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.».

4. All'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.».

5. All'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.».

6. Il comma 6 degli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituito dal seguente:

«6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.».

7. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dal

termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.».

Art. 64.

Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 65.

Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti

1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.

Il DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22/08/2011, n. 194) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 65, commi 1, 2 e 4 prevedendo che *“1. L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi e' necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.”*;

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.

Il DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22/08/2011, n. 194) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 65, commi 1, 2 e 4 prevedendo che *“1. L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi e' necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.”*;

3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative. In deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si

svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010.

Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30/12/2009, n. 302), convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. 39/L relativo alla G.U. 27/2/2010, n. 48), ha disposto (con l'art. 1, comma 20-ter, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 65, comma 3.

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 4.

Il DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22/08/2011, n. 194) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 65, comma 4.

Il DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22/08/2011, n. 194) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 65, commi 1, 2 e 4 prevedendo che *“1. L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi e' necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.”*;

5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.

Art. 66.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- b) l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
- c) gli articoli 36, comma 2, e 82, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- d) l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
- e) l'articolo 67, commi da 7 a 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. All'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e successive modificazioni, le parole: «, sulla base delle direttive impartite dal Governo all'ARAN, sentite l'ANCI e l'UPI» sono soppresse. E' conseguentemente abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.

3. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi. L'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), l'Agenzia spaziale italiana - (ASI), il Centro nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA), l'UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ricollocati nell'ambito dei comparti e aree di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ad essi si applica interamente il Titolo III del medesimo decreto legislativo.

CAPO V

Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici

Art. 67.

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.
2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 68.

Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione

1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:

omissis

Art. 69.

Disposizioni relative al procedimento disciplinare

1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:

omissis

Art. 70.

Comunicazione della sentenza

1. Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:

«Art. 154-ter (Comunicazione della sentenza).

1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.».

Art. 71.

Ampliamento dei poteri ispettivi

1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

omissis

Art. 72.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- c) l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. All'articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,» sono soppresse.

Art. 73.

Norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non e' ammessa, a pena di nullità, l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data.

2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69

del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 74.

Ambito di applicazione

1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione.

2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n.15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

- (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 6.
- (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 7, comma 1;
- (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 7, comma 2, lettere b) e c));
- (con l'art. 5, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 7.
- (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 8, comma 1, lettera a));
- (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 8.
- (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 9, comma 1, alinea;
- (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 9, comma 1, lettera a));
- (con l'art. 7, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 9, comma 1, lettera c));
- (con l'art. 7, comma 1, lettera d)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 9.
- (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 10, comma 1, alinea;
- (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 10, comma 1 lettera a);
- (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 10, comma 1, lettera b);
- (con l'art. 8, comma 1, lettera d)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 10;
- (con l'art. 8, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 10, comma 5.
- (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 12, comma 1, lettera a).
- (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 13, rubrica;
- (con l'art. 10, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 13 commi 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 11;
- (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 13, comma 1;
- (con l'art. 10, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 13, comma 2;
- (con l'art. 10, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 13, comma 3;
- (con l'art. 10, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 13, comma 4;
- (con l'art. 10, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 13, comma 6, lettera e) e la soppressione delle lettere m) e p) dell'art. 13, comma 6;
- (con l'art. 10, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 13, comma 12.
- (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 14, comma 1;
- (con l'art. 11, comma 1, lettera b)) l'introduzione delle dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 14;

- (con l'art. 11, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 14 comma 4 lettere a), b), c), d), f) e l'introduzione dei commi 4-bis e 4-ter all'art. 14;
- (con l'art. 11, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 14, comma 8;
- (con l'art. 11, comma 2) l'introduzione dell'art. 14-bis.
- (con l'art. 12, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 1 dell'art. 16;
- (con l'art. 12, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 16, comma 2;
- (con l'art. 12, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 16.
- (con l'art. 13, comma 1) la modifica dell'art. 19.
- (con l'art. 13, comma 2) l'introduzione dell'art. 19-bis.
- (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 21, comma 1.
- (con l'art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 23, comma 1;
- (con l'art. 15, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 23.
- (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 24, comma 1;
- (con l'art. 16, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 24.
- (con l'art. 17, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 31, comma 1;
- (con l'art. 17, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 31.

Circolari

- CIRCOLARE 27 novembre 2009, n. 9 (in G.U. 05/02/2010, n. 29) relativa al provvedimento.
- CIRCOLARE 12 novembre 2009, n. 7 (in G.U. 19/02/2010, n. 41) relativa all'art. 69.
- CIRCOLARE 11 marzo 2010, n. 1 (in G.U. 15/05/2010, n. 112) relativa all'art. 69.
- CIRCOLARE 28 aprile 2010, n. 5 (in G.U. 23/06/2010, n. 144) relativa all'art. 69.
- CIRCOLARE 13 maggio 2010, n. 7 (in G.U. 15/07/2010, n. 163) relativa all'art. 69.
- CIRCOLARE 2 luglio 2010, n. 28 (in SO n.167, relativo alla G.U. 27/07/2010, n. 173) relativa al provvedimento.
- CIRCOLARE 19 luglio 2010, n. 29 (in G.U. 21/08/2010, n. 195) relativa all'art. 14.
- CIRCOLARE 17 febbraio 2010, n. 3 (in G.U. 08/09/2010, n. 210) relativa agli artt. 69 e 73.
- CIRCOLARE 28 settembre 2010, n. 2 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) relativa all'art. 69.
- CIRCOLARE 6 agosto 2010, n. 11 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) relativa agli artt. 52, 40 e 69.
- CIRCOLARE 1 agosto 2011, n. 10 (in G.U. 14/11/2011, n. 265) relativa all'art. 69.

Elenco degli aggiornamenti legislativi

Errata Corrige (in G.U. 10/11/2009, n.262) relativo all'art. 30, comma 4, lettera f).

Errata Corrige (in G.U. 10/11/2009, n.262) relativo alla rubrica dell'art. 46.

Errata Corrige (in G.U. 10/11/2009, n.262) relativo alla rubrica dell'art. 52.

Errata Corrige (in G.U. 10/11/2009, n.262) relativo alla rubrica dell'art. 49.

Errata Corrige (in G.U. 10/11/2009, n.262) relativo alla rubrica dell'art. 43.

Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30/12/2009, n.302), convertito con modificazioni dalla **LEGGE 26 febbraio 2010, n. 25** (in S.O. 39/L relativo alla G.U. 27/2/2010, n. 48), ha disposto

- (con l'art. 1, comma 20-ter, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 65, comma 3.

Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 (in G.U. 29/12/2010, n.303), convertito con modificazioni dalla **LEGGE 26 febbraio 2011, n. 10** (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47), ha disposto

- (con l'art. 2, comma 12-decies) la modifica dell'art. 13, comma 3.

Il **DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141** (in G.U. 22/08/2011, n.194) ha disposto

- (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 6.
- (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 31, comma 2.
- (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 65, comma 4.
- (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 65, commi 1, 2 e 4; (con l'art. 5, comma 2) la modifica dell'art. 65, comma 5.
- (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 31, comma 2.
- (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 19, commi 2 e 3.

Il **DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33** (in G.U. 05/04/2013, n.80) ha disposto

- (con l'art. 52, comma 5) la modifica dell'art. 11.
- (con l'art. 53, comma 1, lettera i)) l'abrogazione dell'art. 11.

Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144), convertito con modificazioni dalla **LEGGE 9 agosto 2013, n. 98** (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto

- (con l'art. 60, comma 2) la modifica dell'art. 13, comma 12.

Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204), convertito con modificazioni dalla **LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125** (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto

- (con l'art. 5, comma 5) la modifica dell'art. 13, comma 3.

Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla **LEGGE 11 agosto 2014, n. 114** (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto

- (con l'art. 19, comma 9) la modifica dell'art. 9.
- (con l'art. 19, comma 9) la modifica dell'art. 14.
- (con l'art. 19, comma 9) la modifica dell'art. 8.
- (con l'art. 19, comma 9) la modifica dell'art. 12.
- (con l'art. 19, comma 9) la modifica dell'art. 7.
- (con l'art. 19, commi 1, 2 e 9) la modifica dell'art. 13;
- (con l'art. 19, comma 12) l'abrogazione del comma 7 dell'art. 13.
- (con l'art. 19, comma 9) la modifica dell'art. 10.

II DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 (in G.U. 17/06/2016, n. 140) ha disposto

- (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 7.
- (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 10.
- (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del comma 5 dell'art. 13 e delle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n) e o) dell'art. 13, comma 6.
- (con l'art. 8, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dei commi 3, 5 e 7 dell'art. 14.

II DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 2;
- (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 3, comma 5;
- (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 3.
- (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 4, comma 2, lettera a));
- (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 4, comma 2, lettera f)).
- (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 01 all'art. 5;
- (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 5, comma 1;
- (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 5.
- (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 6, comma 1;